

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1590)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, TRIMARCHI, VERONESI, ALCIDI REZZA Lea, ARTOM, BATTAGLIA, BONALDI, BOSSO, CATALDO, CHIARIELLO, D'ANDREA, D'ERRICO, GRASSI, MASSOBRIO, NICOLETTI, PALUMBO, PASQUATO, ROTTA e ROVERE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 1966

Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sull'attività e sul funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

ONOREVOLI SENATORI. — Il recente e grave caso giudiziario sullo « scandalo dei preventori antitubercolari »; le inchieste della magistratura su alcuni aspetti della gestione dei fondi dell'INPS, gli intrighi, le denunce, la pubblicazione di « corrispondenza riservata » a cui hanno dato vita alcuni alti dirigenti dell'INPS e qualificati uomini politici, hanno chiamato in causa il funzionamento di tutto l'apparato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Indubbiamente sono stati avvenimenti che — agendo su una opinione pubblica prevenuta, per motivi sovente più che fondati, verso gli Enti previdenziali e assistenziali in genere — hanno provocato una vasta, clamorosa e negativa risonanza nel Paese aumentando il risentimento dell'opinione pubblica verso l'Ente e i suoi amministratori, indiscriminatamente, e, di riflesso, verso il mondo politico.

La recente nomina del Presidente dell'Istituto non modifica la situazione.

Il fatto è che ancora una volta è risultato che la legge dello Stato non è stata osservata e proprio da parte di coloro che occupano i più alti gradi della vita pubblica. Si aggiunga inoltre che del denaro pubblico, risparmio dei lavoratori, destinato alla assistenza e previdenza dei cittadini ed alla cura dei malati, risulta essere stato in troppi casi malamente amministrato ed impiegato.

Lo stato d'animo che è venuto così a crearsi per le note tristi vicende in alcuna delle quali, malauguratamente, sono stati coinvolti, tra l'altro, dei bambini malati, le aspre polemiche, le severe critiche che sono state avanzate, hanno diffuso nel Paese la convinzione che nelle strutture del meccanismo amministrativo e tecnico dell'INPS, accanto ad erronee impostazioni iniziali, aggravatesi nel tempo, si siano aperte delle falle, si siano determinati dei guasti, appalesate dalle lacune, che occorre ormai prontamen-

te affrontare per eliminarli. Occorre, dunque, procedere a sicuri accertamenti per mettere in chiaro quanto vi sia di fondato nelle critiche e nelle perplessità sorte sul funzionamento dell'ente nell'opinione pubblica, e per fare conoscere le verità sulla attività svolta dall'INPS. Da tali indagini risulterà o meno l'idoneità dell'attuale organizzazione e regolamentazione dell'Ente ad assolvere le funzioni e le finalità che un moderno sistema previdenziale richiede; e sulla base delle stesse risultanze si dovranno proporre quelle riforme, quelle modifiche, quegli aggiornamenti che possano garantire al Paese un servizio sociale efficiente e rispondente alle istanze di una moderna democratica convivenza sociale.

A tal fine il Parlamento è indubbiamente l'organo dello Stato più autorevole e più

idoneo ad esaminare il problema posto sul tappeto in termini perentori dagli avvenimenti più sopra ricordati ed a chiarire se vi siano state irregolarità nella gestione dell'INPS, accertare eventuali distorsioni e carenze nella normativa che regola l'attività dell'Ente, ed in tal caso prospettare soluzioni organiche e razionali.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, sottoponiamo alla vostra benevola attenzione il seguente disegno di legge con il quale si prevede la istituzione di una Commissione d'inchiesta con precisi e dettagliati compiti; e con riserva, se il risultato sarà utile ed idoneo per i fini auspicati, di esaminare l'opportunità di una più larga indagine estesa a tutti gli altri Enti previdenziali, assistenziali ed assicurativi che operano per fini pubblici e sociali nel Paese.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla attività ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con il compito di accertare se il funzionamento e le attività abbiano avuto luogo nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e delle norme che regolano la vita dell'Ente per il conseguimento delle finalità istitutive; ed in particolare per accertare:

1) con quali criteri e modalità si sia proceduto a gestire i servizi assistenziali e sanitari;

2) con quali criteri e modalità si sia proceduto mediante convalescenziari, case di cura, ambulatori antitracomatosi ed altri analoghi istituti a ridurre i rischi delle assicurazioni obbligatorie;

3) con quali criteri e modalità si sia proceduto alla stipulazione di accordi con altri Enti o istituzioni;

4) con quali criteri e modalità si sia esplicata l'azione dell'INPS intesa a diffondere la pratica dell'educazione sociale della previdenza;

5) con quali criteri e modalità si sia proceduto all'impiego dei capitali disponibili dell'INPS;

6) con quali criteri e modalità si sia proceduto nell'amministrazione del patrimonio e nella gestione dei fondi dell'INPS, con particolare riguardo alle operazioni immobiliari;

7) se sono state rispettate le competenze, i controlli e le norme di responsabilità previsti dalla legge istitutiva dell'INPS e sue successive modificazioni;

8) se ed in che modo l'INPS ha tenuto presenti i rilievi della Corte dei conti.

La Commissione è incaricata altresì di svolgere ogni altra indagine, anche diversa da quelle indicate nel precedente comma, che essa reputi utile al fine di potere esat-

tamente valutare l'attività e il funzionamento dell'INPS.

La Commissione, in base alle risultanze raggiunte, proporrà eventuali norme modificative di applicazione immediata ed indicherà le riforme necessarie al fine di attuare un organico e completo aggiornamento dell'Istituto nel quadro della preannunciata riforma del sistema di sicurezza sociale.

#### Art. 2.

La Commissione d'inchiesta sarà composta di 15 deputati e di 15 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee secondo quanto previsto dai regolamenti delle Camere nel caso di inchiesta parlamentare.

La Commissione potrà costituire sotto-commissioni nel proprio seno.

Il Presidente della Commissione sarà nominato fra i membri del Parlamento che non siano componenti della Commissione stessa, d'accordo fra i Presidenti della Camera e del Senato.

#### Art. 3.

La Commissione procederà alle indagini ed agli esami ai sensi ed agli effetti dell'articolo 82 della Costituzione.

#### Art. 4.

La relazione della Commissione sarà presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico, in parti uguali, dei bilanci del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

#### Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.